

Deliberazione Giunta regionale n. 1754 del 19.6.1998

“Riforma della deliberazione della Giunta regionale n. 238 del 9.2.96 (Modalità di presentazione delle domande di cui all'art. 2, comma 7, l. 447/95, per svolgere attività di tecnico competente in acustica ambientale e criteri per l'esame delle stesse)”.

La Giunta regionale

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico 26.10.1995, n. 447;

VISTA la L.R. 20.3.1998, n. 12 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico);

VISTA la deliberazione n. 238 in data 9.2.1996 avente ad oggetto “Modalità di presentazione delle domande di cui all'art. 2, comma 7, della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995, per svolgere attività di tecnico competente in acustica ambientale e criteri per l'esame delle stesse”, con la quale la Giunta regionale, tenuto conto della risoluzione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in data 25.1.1996, ha stabilito le modalità di presentazione delle domande ed i criteri per l'esame delle stesse;

RILEVATO che la precitata deliberazione, coerentemente ad un principio generalmente seguito dalla Regione Liguria in materia ambientale, faceva espressa richiesta, tra i requisiti di ammissibilità, dell'indicazione, da parte dei soggetti interessati, del numero di iscrizione al relativo Albo professionale, ove lo stesso fosse previsto;

ATTESO che le domande presentate da soggetti sprovvisti del requisito di cui sopra sono state, di conseguenza, rigettate;

CONSIDERATO tuttavia che il D.p.c.m. 31.3.1998 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”), pubblicato sulla G.U. n. 120 del 26.5.1998, ha impegnato, tra l'altro, all'art. 2, comma 6, le Regioni a riconoscere reciprocamente i tecnici competenti in acustica ambientale da ciascuna di Esse riconosciuti;

RILEVATO che la maggior parte delle altre Regioni non ha richiesto il requisito dell'iscrizione all'Albo professionale, peraltro non previsto dalla normativa statale di riferimento;

RITENUTO pertanto, al fine di non creare disparità di trattamento per i richiedenti residenti in Liguria, di rimuovere la disposizione di che trattasi;

RITENUTO altresì di dare mandato al Settore Politiche e Programmi Ambientali - Posizione Inquinamento Acustico, previo accertamento del permanere dell'interesse dei soggetti, di riproporre all'esame della apposita Commissione regionale, nominata con decreto del Direttore del Dipartimento Tutela e Gestione del Territorio n.549/66 del 19.7.1996, modificato in data 12.1.1998 con decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente e Territorio n. 4/02, le domande rigettate in forza dell'assenza del requisito in questione affinché la Commissione verifichi, ove questo risultasse essere stato l'unico impedimento, le condizioni per procedere all'accoglimento delle domande medesime;

RITENUTO opportuno riformare la precitata deliberazione n. 238 del 9.2.1996, adeguandone i contenuti al precitato D.p.c.m. 31.3.1998 e alla nuova normativa amministrativa introdotta dalla legge n. 127 del 1997;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente

D E L I B E R A

- la deliberazione della Giunta regionale n. 238 del 9.2.1996 è riformata, per le motivazioni citate in premessa, come segue:

la domanda deve essere presentata in bollo secondo legge alla Regione Liguria - Dipartimento Ambiente e Territorio - Settore Politiche e Programmi Ambientali/Posizione Inquinamento Acustico, e deve indicare:

- cognome e nome del richiedente, che deve avere residenza in Liguria, suo recapito, ivi compreso il numero telefonico, e professione;
- e deve essere corredata della seguente documentazione:
 1. copia autenticata del diploma o di certificazione attestante il titolo di studio;
 2. copia autenticata di altri eventuali titoli di studio o di loro certificazione (diplomi universitari di specializzazione, corsi di perfezionamento, scuole ecc.);

nonchè di un curriculum attestante in modo dettagliato l'attività professionale svolta nel campo dell'acustica ambientale (ambiente esterno ed ambiente abitativo).

Il curriculum può essere corredato, anche in stralcio, della seguente documentazione: pubblicazioni, relazioni, perizie, ogni altra documentazione (ivi comprese attestazioni di Enti pubblici e/o privati) atta a comprovare l'esperienza acquisita.

In luogo della documentazione di cui ai numeri 1. e 2. può essere presentata una dichiarazione temporaneamente sostitutiva della documentazione stessa, ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15, senza autentica di firma ai sensi della legge 15.5.1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo); la documentazione definitiva dovrà essere prodotta dall'interessato nei termini fissati dall'Amministrazione regionale;

B) sono approvati i seguenti criteri per l'esame delle domande di che trattasi:

b1) verifica, sulla base della documentazione presentata:

1) dei titoli di studio;

2) della effettiva esistenza e non occasionalità della attività professionale prevista dall'art. 2, comma 6, della l. 447/1995, svolta nel campo dell'acustica ambientale per il periodo stabilito dalla legge stessa all'art. 2, comma 7, ove per non occasionalità è da intendere l'attività professionale ricorrente nella materia di che trattasi, tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni svolte in ogni singolo anno. Per il computo del periodo richiesto dal citato art.2, comma 7, si richiama la disposizione contenuta all'art. 4 del D.p.c.m. 31.3.1998;

b2) a riguardo della tematica dell'acustica ambientale, possono essere fatte valere, al fine della maturazione del periodo di tempo richiesto per legge, anche le misurazioni acustiche previste dal d.lgs. 277/1991 a condizione che esse non rappresentino l'attività esclusiva del richiedente;

b3) a riguardo dei titoli di studio richiesti dall'art. 2, comma 6, saranno ammessi quelli palesemente definibili, in base agli ordinamenti didattici, quali tecnici o scientifici, a seconda del livello previsto, tenuto conto delle indicazioni contenute nel citato D.p.c.m. 31.3.1998 che ricomprende tra i titoli di studio ammissibili anche il diploma di maturità scientifica; qualora si evidenziassero dubbi applicativi, la competente Struttura regionale richiederà un pronunciamento al Ministero della Pubblica Istruzione - o al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

C) a riguardo dell'8° comma dell'art. 2 della l. 447/1995 l'accertamento è a carico delle strutture pubbliche territoriali presso le quali gli operatori svolgono la loro attività; la deroga ivi prevista vale esclusivamente per l'opera prestata dal dipendente nell'ambito della propria struttura territoriale di appartenenza.

Qualora detti operatori intendano esercitare professionalmente al di fuori dell'attività di istituto (fatte salve le norme che regolano l'incompatibilità con il rapporto di lavoro oppure se tale rapporto viene a cessare) devono ottemperare alle condizioni previste dai commi 6 e 7 del medesimo art. 2;

- è dato mandato al Settore Politiche e Programmi Ambientali - Posizione Inquinamento Acustico, previo accertamento del permanere dell'interesse dei soggetti, di riproporre all'esame della apposita Commissione regionale, nominata con decreto del Direttore del Dipartimento Tutela e Gestione del Territorio n.549/66 del 19.7.1996, modificato in data 12.1.1998 con decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente e Territorio n. 4/02, le domande rigettate in forza dell'assenza del requisito di iscrizione al relativo Albo professionale, ove previsto, affinché la Commissione verifichi, laddove questo risultasse essere stato l'unico impedimento, le condizioni per procedere all'accoglimento delle domande medesime.